

Osservazioni sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2024/2853 sulla responsabilità per i danni cagionati da prodotti difettosi

Audizione presso la Camera dei Deputati – 16-9-2026

Giovanni De Cristofaro

Professore Ordinario di diritto privato presso l'Università di Ferrara e

Presidente dell'Associazione Adiconsum

1. La collocazione della disciplina nel codice del consumo

La scelta di collocare la disciplina nel codice del consumo (anziché nel codice civile, ovvero in una legge speciale) non appare del tutto convincente e di discosta dalle opzioni compiute dalla maggioranza dei Paesi europei.

Gli altri due Paesi UE che (oltre all'Italia) si sono dotati di codici del consumo hanno inserito la disciplina della responsabilità extracontrattuale per danno da prodotti difettosi nel codice civile (Francia) o in una apposita ed autonoma legge speciale (Lussemburgo).

Fra i Paesi che si sono dotati di leggi generali sulla protezione del consumatore, soltanto Slovenia, Spagna, Grecia e Bulgaria hanno ritenuto opportuno inserire in tali leggi le disposizioni attuative della direttiva europea sulla responsabilità per danni cagionati da prodotti difettosi (allo stato attuale non è dato sapere se questa opzione verrà confermata anche con riferimento alla disciplina attuativa della direttiva del 2024). Gli altri (Finlandia, Irlanda, Cipro, Lettonia, Austria) hanno invece preferito affidarla a leggi speciali a sé stanti, separate dalla legge generale nazionale sulla protezione dei consumatori.

Sono complessivamente 9 (ad oggi) i Paesi membri dell'UE che hanno deciso di inserire nei codici civili nazionali le disposizioni nazionali attuative della direttiva europea sulla responsabilità per danno da prodotti, integrandola nella disciplina generale della responsabilità civile extracontrattuale (Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Ungheria, Croazia, Estonia).

13 sono invece i Paesi UE che hanno preferito collocare tali disposizioni in una separata ed autonoma legge speciale ad hoc (Germania e Austria; Svezia, Finlandia e Danimarca; Portogallo, Romania, Slovacchia, Lussemburgo, Irlanda, Cipro, Lettonia, Malta).

Conclusione: è largamente prevalente negli Stati membri UE la prospettiva che non circoscrive ad una dimensione squisitamente consumeristica la disciplina “speciale” della responsabilità civile per danni cagionati da prodotti difettosi, ritenendola per contro meritevole di essere collocata in una autonoma ed apposita legge speciale o addirittura nel sistema generale della responsabilità extracontrattuale regolato dal codice civile nazionale.

Questo perché:

- 1) anche imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi che subiscono danni alla propria persona e/o a cose di loro proprietà utilizzate non esclusivamente nell'ambito della loro attività professionale, provocati da prodotti difettosi che sono nella loro disponibilità, hanno diritto al risarcimento dei pregiudizi sofferti sulla base delle disposizioni attuative della direttiva;
- 2) la persona fisica ha diritto al risarcimento dei danni provocati dal prodotto difettoso a prescindere dalla circostanza che lo abbia acquistato per scopi inerenti o estranei alla sua (eventuale) attività professionale/imprenditoriale nonché a prescindere dalla circostanza che abbia concluso il relativo contratto di vendita con un venditore che tale contratto abbia stipulato nell'esercizio di una attività imprenditoriale (e quindi anche se lo ha acquistato da un privato che in ipotesi lo aveva a sua volta precedentemente acquistato da un rivenditore professionale).

In altri termini la persona fisica è tutelata in quanto tale e non (soltanto se ed) in quanto acquirente per scopi privati/familiari di un prodotto venduto da un professionista.

La nozione di “consumatore” di cui all'art. 3 cod. cons. è invece esplicitamente parametrata sulla persona fisica che, nel concludere un contratto o nell'instaurare una trattativa precontrattuale *con un professionista*, agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente esercitata.

D'altro canto, la stessa direttiva 2024/2853 esplicitamente persegue (art. 1, par. 2) l'obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori *e delle altre persone fisiche*.

2. La collocazione della disciplina nella Parte IV del Codice del consumo, insieme alla nuova disciplina della riparazione dei beni mobili e alla disciplina della responsabilità contrattuale del venditore per il difetto di conformità al contratto di vendita della cosa mobile consegnata al consumatore

Nella Parte IV del codice del consumo la disciplina di recepimento della direttiva 2024/2853 andrebbe ad inserirsi, immediatamente prima della nuova disciplina della

riparazione dei beni” (attuativa della direttiva UE 2024/1799, recepita da un decreto legislativo di prossima promulgazione), che attribuisce ai consumatori il diritto di pretendere dai fabbricanti la stipulazione di un contratto di riparazione di beni nei quali si manifestino difetti di funzionamento dei quali il venditore finale non sia responsabile contrattualmente) e della disciplina della responsabilità contrattuale del venditore di beni mobili per il difetto di conformità al contratto che si manifesti nel bene entro due anni dal giorno in cui è stato consegnato al consumatore.

Tre nozioni di “difetti” (diverse per natura, ampiezza e portata), tre diversi regimi di responsabilità e tre sistemi rimediali differenti: collocandoli uno al fianco dell’altro all’interno della medesima Parte IV del codice del consumo, il decreto legislativo incrementerà inevitabilmente la confusione e le sovrapposizioni (già oggi frequenti nella prassi e nelle decisioni giurisdizionali).

3. Il rapporto fra la nuova disciplina “speciale” attuativa della direttiva 2024/2853 e la disciplina della responsabilità extracontrattuale contenuta nel codice civile

La formulazione delle disposizioni contenute nell’art. 127, comma 1 e nell’art. 123, comma 2 cod. cons. è a dir poco ambigua.

Ai sensi dell’art. 127, comma 1, le disposizioni contenute nei novellati artt. 114ss. “non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi”: quali sono queste leggi: anche il codice civile? Deve considerarsi incluso nella relativa nozione anche il codice civile? Quali sono i “diritti” cui si fa riferimento: diritti *diversi* dal diritto (di credito) al risarcimento dei danni o anche diritti risarcitori?

Nell’art. 123, comma 2, viene poi *fatta salva la possibilità per il danneggiato di chiedere il risarcimento secondo le disposizioni che regolano altri regimi di responsabilità*”.

Non è chiaro se si faccia riferimento soltanto al risarcimento di pregiudizi (patrimoniali e/o non patrimoniali) provocati dalla lesione di beni diversi da quelli contemplati dal precedente comma 1 (es. violazione della vita privata o di diritti della personalità, danneggiamento di cose utilizzate esclusivamente per fini professionali) ovvero anche al risarcimento dei pregiudizi provocati dalla perdita della vita, dalla lesione della salute psico-fisica, dalla distruzione o dal danneggiamento di cose utilizzate anche per fini privati o di dati impiegati esclusivamente per finalità private).

La disposizione non appare comunque idonea a risolvere in modo chiaro e netto la discussa questione della possibilità, per le persone fisiche danneggiate da prodotti difettosi, di invocare l’applicazione dell’art. 2050 c.c. (che secondo la nostra giurisprudenza contemplerebbe un regime di responsabilità oggettiva *diverso* dal regime di responsabilità presunta contemplato dagli artt. 114ss. cod. cons., in quanto tale concorrente con quello speciale di conio europeo e non escluso da quest’ultimo)

4. Il rapporto fra la nuova disciplina “speciale” attuativa della direttiva 2024/2853 e gli artt. 16-20 del d. legisl. 9 settembre 2026, n. 160, recanti disposizioni in materia di responsabilità civile per danni cagionati dall'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

Pacifico che la nuova nozione di prodotto accolta nell'art. 4, num. 1, cod. cons. include anche il software consistente in un sistema di intelligenza artificiale, sicchè i novellati artt. 114ss. cod. cons. troveranno applicazione anche ai danni cagionati da software di intelligenza artificiale (integrati o meno in prodotti materiali), si renderà necessario integrare tali disposizioni con le nuove regole speciali introdotte dagli artt. 16-20 del recentissimo d. legisl. n. 160 del 2026, le quali si applicano alle “azioni di risarcimento del danno.....extracontrattuale, cagionato nell'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale”, “quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1689” sulla intelligenza artificiale.

Non poche sono tuttavia le differenze intercorrenti fra queste due discipline: foro territoriale competente, azione diretta nei confronti della eventuale compagnia di assicurazione, dettagli nella regolamentazione degli ordini di esibizione delle prove, nesso di causalità, etc.

Il comma 3 dell'art. 16 del d. legisl. n. 160 del 2026 stabilisce testualmente che “Restano ferme le disposizioni....della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024”. In cosa si sostanzia, e cosa comporti questa “salvezza”, appare invero nient'affatto chiaro, tutte le volte in cui sussista una divergenza fra il novellato cod. cons. ed il decreto legislativo n. 160 del 2026. Sarebbe opportuno a mio avviso inserire nel codice del consumo una più chiara (e compatibile con il diritto UE) norma di coordinamento fra le due discipline.

5. Il danno risarcibile (art. 123):

La formulazione dell'art. 123 non appare particolarmente felice.

Con specifico riguardo ai pregiudizi non patrimoniali causalmente riconducibili alla lesione dei beni elencati nel comma 1, non si comprende quale significato abbia la proposizione “fermo quanto previsto dall'art. 2059 del codice civile”. Ci troviamo di fronte ad un nuovo “caso previsto dalla legge” in cui i pregiudizi non patrimoniali sono sempre ed incondizionatamente risarcibili? O rimane fermo che le conseguenze pregiudizievoli non patrimoniali della lesione della salute, dei dati personali o delle cose sono risarcibili soltanto in presenza di un reato o della lesione di un diritto a contenuto non patrimoniale costituzionalmente protetto (ciò che implicherebbe, nel caso della distruzione/danneggiamento dei dati e delle cose utilizzate non esclusivamente per attività professionali, la tendenziale esclusione della risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali)?

Ancora: si applicano i criteri limitativi adottati dalla giurisprudenza civile (serietà della lesione, gravità della violazione, etc.) per il risarcimento del danno non patrimoniali?

Si applicano le tabelle e i parametri di liquidazione del danno biologico e del danno morale dettati dagli art. 132ss. cod. ass.?

Proposta di riformulazione:

Articolo 123

La persona fisica ha diritto al risarcimento ai sensi del presente Titolo quando un prodotto difettoso abbia cagionato:

- a) la sua morte o la lesione della sua integrità fisico-psichica;*
- b) il danneggiamento o la distruzione di cose diverse dal prodotto difettoso e dal prodotto nel quale sia stato integrato un componente difettoso che lo abbia danneggiato, non utilizzate dalla persona fisica a fini esclusivamente professionali;*
- c) la distruzione o corruzione di dati utilizzati dalla persona fisica non utilizzati dalla persona fisica a fini professionali;*

La persona fisica ha diritto al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali provocati dalla lesione dei beni di cui al precedente comma.

Non si applicano gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.

6. La disponibilità pattizia del diritto di rivalsa/regresso (art. 121)

Il comma 3 dell'art. 121 cod. cons. ammette la possibilità di pattuire validamente la rinuncia del fabbricante del prodotto che abbia integrato in quest'ultimo un software al diritto di rivalsa nei confronti del fabbricante del componente software (soltanto) se quest'ultimo è una microimpresa o una piccola impresa.

Se ne deve dedurre che se il fabbricante del componente software è una impresa media o grande è esclusa la possibilità di pattuire validamente la esclusione o limitazione del diritto di rivalsa?

Più in generale, se ne deve dedurre che in linea di principio il diritto di rivalsa non è pattizamente derogabile né rinunciabile in via preventiva, costituendo la possibilità contemplata nel comma 3 una eccezione a tale regola generale?

A mio avviso si rende necessario un chiarimento in proposito. Se infatti - dal momento che si tratterebbe di pattuizioni inserite in contratti b-to-b che in nessun modo interferiscono con i diritti dei danneggiati – si ritenesse che il diritto di rivalsa è in generale suscettibile di essere validamente escluso o limitato con apposite pattuizioni intercorse fra il fabbricante di un prodotto e i fabbricanti di software o altri componenti in esso integrati, la regola del comma 3 sarebbe del tutto superflua.

7. Prescrizione (art. 125)

Perché è stato eliminato il precetto presente nel comma 2 dell'art. 125 versione previgente?

Non viene esplicitato che per interrompere la prescrizione è sufficiente un atto stragiudiziale (nella norma europea si parla di "diritto di avviare un procedimento...")

Sarebbe opportuno aggiungere un comma che esplicitamente dichiara applicabili gli artt. 2941-2945 (sospensione ed interruzione della prescrizione).

8. Decadenza (art. 126)

Disposizione formulata in modo ambiguo: per impedire la decadenza può bastare un atto stragiudiziale o è necessaria una domanda giudiziale o un suo equipollente (insinuazione al passivo in procedura fallimentare o attivazione di un procedimento ADR) o il riconoscimento del diritto da parte del responsabile? Sarebbe opportuno chiarire questo aspetto molto importante (ciò che faceva la disposizione nella versione previgente, esplicitando in modo inequivoco la necessità di una domanda giudiziale).

E' una materia sottratta alla disponibilità delle parti? (conseguenza: irrinunciabilità della decadenza e rilevabilità d'ufficio ex artt. 2968 e 2969 c.c.?). Parrebbe di no, dal momento che ex art. 2966 c.c. la decadenza può essere impedita dal riconoscimento del diritto quando il termine di decadenza sia previsto da una norma di legge relativa a diritti disponibili. Anche in questo caso, prevedere espressamente la rinunciabilità e la non rilevabilità d'ufficio potrebbe comunque essere opportuno, per evitare qualsivoglia dubbio.